

## **MASSIMA**

*Ai fini dell'individuazione della disciplina fiscale applicabile, i costi sostenuti da una società con riferimento ad un convegno, incentrato su tematiche concernenti l'utilizzo di propri prodotti – in assenza di una comprovata, diretta correlazione con i ricavi conseguibili – vanno qualificati in base alla pertinente natura, ad eccezione di quelli per il vitto e l'alloggio del personale dipendente ivi presente, di per sé inerenti all'attività d'impresa.*

*In particolare, devono considerarsi integralmente deducibili gli oneri per omaggi distribuiti ai partecipanti, d'importo unitario non superiore ad euro 25,82, al pari di quelli afferenti alle iniziative promosse, nell'ambito della manifestazione, con scopi pubblicitari dei dispositivi commercializzati dal contribuente (come l'organizzazione di un seminario volto a relazionare sull'impiego di un proprio bene e l'allestimento di uno stand espositivo dei campioni di prodotto).*

*Invece, i costi connessi al trasporto, all'ospitalità ed all'iscrizione al congresso degli invitati costituiscono spese di rappresentanza, in quanto tesi a valorizzare l'immagine ed il prestigio dell'azienda, caratterizzati da "gratuità" e previsti a beneficio di determinati fruitori.*